

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627

Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura. Revoca della D.G.R n. 1-6667 del 29 marzo 2018 e della D.G.R n. 1-2782 del 22 gennaio 2021.



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 27-7627/2023/XI

OGGETTO:

Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura. Revoca della D.G.R n. 1-6667 del 29 marzo 2018 e della D.G.R n. 1-2782 del 22 gennaio 2021.

A relazione di: (Tronzano), Carosso

Premesso che, a seguito dei rilievi contenuti nelle Relazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2014 (deliberazione del 19 maggio 2015, n. 75/2015/RQ) e nell'anno 2015 – 2016 (deliberazione del 12 giugno 2017, n. 146/2017/RQ), con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 15 marzo 2018, e con analogo deliberazione della Giunta regionale n. 1-6667 del 29 marzo 2018, si approvava il flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari e per la definizione della relativa tipologia di copertura inerente alle leggi regionali, comprensivo del modello di relazione tecnico-finanziaria, del modello di emendamento e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti, con i seguenti allegati:

- Allegato A – flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e la definizione delle relative coperture;
- Allegato 1 – relazione tecnico-finanziaria;
- Allegato 2 – modello emendamento;
- Allegato 3 – scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti.

Tenuto conto che la Sezione regionale di controllo nelle relazioni sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2019 (deliberazione del 6 agosto 2020 n. 95/2020/RQ), pur manifestando un complessivo giudizio positivo sul miglioramento conseguito nella qualificazione

e quantificazione degli oneri finanziari sulle leggi regionali, a seguito dell'adozione del flusso procedurale sperimentato nel corso delle annualità 2018 e 2019, aveva rilevato il permanere di alcune criticità;

richiamato che, al fine di rimediare alle criticità rilevate dalla Corte dei Conti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2020, n. 202, ed analoga deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 1-2782, si era provveduto all'adozione di modifiche ed integrazioni al flusso procedurale a suo tempo approvato, con interventi sull'Allegato 1 alla deliberazione n. 60/2019, finalizzati in particolare all'introduzione di apposite linee guida destinate a supportare i proponenti dei progetti di legge nella compilazione della documentazione finanziaria posta a corredo del provvedimento legislativo in fase di presentazione.

Considerata la successiva relazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nell'anno 2021 (Deliberazione del 17 giugno 2022 n. 82/2022/SRCPIE/RQ) e tenuto conto che, nell'ambito del contraddittorio orale durante l'adunanza pubblica del 19 maggio 2022, alla presenza dei vertici del Consiglio e della Giunta regionale, è stato condiviso l'auspicio per il futuro, di una massima valorizzazione dello sforzo interpretativo e organizzativo posto in essere nel corso degli ultimi anni sulle tematiche relative alla tutela degli equilibri di bilancio, come richiesto dai vigenti principi contabili;

considerato inoltre che, sia nel corso dell'incontro svolto dalla Commissione bilancio del Consiglio regionale con i magistrati della sezione regionale della Corte dei conti in data 29 marzo 2023, e sia durante il contraddittorio orale durante l'adunanza pubblica del 27 aprile 2023 propedeutico alla stesura della relazione sugli oneri finanziari delle leggi regionali approvate nell'anno 2022, è stata nuovamente sottolineata la necessità di introdurre al flusso condiviso ulteriori meccanismi correttivi volti ad affinare le tecniche di qualificazione, quantificazione e copertura degli oneri sottesi ai provvedimenti normativi in modo da assicurare ai Consiglieri regionali, al momento di approvazione definitiva delle leggi, la piena consapevolezza delle ricadute finanziarie che queste comportano.

Dato atto che, pertanto, risulta opportuno intervenire ulteriormente sul flusso procedurale relativo agli oneri finanziari delle leggi regionali di cui alla D.G.R. n. 1-6667 del 29 marzo 2018 come modificata dalla D.G.R. n. 1-2782 del 22 gennaio 2021, per superare le criticità evidenziate dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, adottando nuove misure volte a consentire una migliore valutazione dell'impatto finanziario di ciascun provvedimento, ed in particolare di disporre:

- l'anticipazione del coinvolgimento dell'Assessorato e delle direzioni competenti per materia nella valutazione dell'impatto finanziario dei provvedimenti fin dall'inizio dell'iter del provvedimento in commissione;
- l'assegnazione di tutti i progetti di legge ad opera del Presidente del Consiglio regionale, anche alla Commissione bilancio in sede consultiva, sia nei casi in cui il progetto iniziale contenga la formulazione di una norma finanziaria, sia nei casi in cui esso sia corredato da clausola di invarianza o neutralità finanziaria, prevedendo inoltre che tale disciplina trovi applicazione anche per i progetti di legge assegnati in sede legislativa alle commissioni consiliari, nonché per i casi di richiamo in Aula dei provvedimenti;
- l'aggiornamento progressivo dell'allegato 3 del flusso oneri, già nella fase antecedente l'espressione del parere finanziario rilasciato dalla Prima Commissione consiliare;
- l'acquisizione, durante l'esame del provvedimento in Commissione, di una attestazione, rilasciata dalla direzione della Giunta regionale competente per materia, relativa alla congruità della quantificazione degli oneri specifici che il progetto di legge comporta, alla correttezza della qualificazione giuridica della spesa, nonché all'identificazione della idonea copertura, suscettibile di ulteriore aggiornamento in caso di modifiche sostanziali del provvedimento durante l'esame in Aula;
- il rilascio, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, a seguito della trasmissione da parte dei competenti uffici del Consiglio regionale della versione definitiva della relazione

tecnico-finanziaria e della attestazione di congruità resa dalla direzione regionale competente per materia a seguito della votazione finale da parte dell'Assemblea regionale dell'intero testo del provvedimento, di una attestazione di copertura e regolarità contabile ovvero di una attestazione di assenza o invarianza finanziaria della spesa della legge, documentazione ai fini del confezionamento definitivo della relazione finale da pubblicare sul sito internet del Consiglio regionale;

dato atto che nei mesi scorsi un gruppo di lavoro congiunto Giunta-Consiglio regionale, composto da dirigenti della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio della Giunta e del Consiglio, ha predisposto una bozza condivisa del nuovo flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura;

dato altresì atto della lettera del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, al presidente della Giunta regionale, prot. 17813 del 1 agosto 2023, recante in allegato la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa all'ipotesi di nuovo flusso di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e identificazione di idonea copertura, trasmessa per le determinazioni di competenza della Giunta regionale.

Ritenuto pertanto di approvare un nuovo flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura, per recepire le modifiche sopra riassunte, provvedendo pertanto alla sostituzione del flusso procedurale approvato con le precedenti deliberazioni D.G.R. n. 1-6667 del 29 marzo 2018 e n. 1-2782 del 22 gennaio 2021, che si intendono revocate, ferme restando eventuali specifiche disposizioni peculiari ai processi organizzativi di ciascun organismo;

ritenuto infine, a seguito dei correttivi apportati al flusso procedurale, di apportare ulteriori modifiche anche alla relazione tecnico finanziaria iniziale, di cui alla dgr. 6667/2018, come modificata dalla dgr 2782/2021, al fine di assicurare, fin dalla fase di presentazione del progetto di legge, una migliore rappresentazione della qualificazione giuridica della spesa e delle ricadute finanziarie sottese all'iniziativa legislativa;

dato atto che i provvedimenti legislativi che compongono la manovra di bilancio regionale previsti dall'ordinamento regionale e proposti dalla Giunta non necessitano di scheda tecnico-finanziaria e parere contabile dal momento che sono redatti dalla Direzione competente in materia e già certificati alla fonte in merito ai loro profili finanziari, economici e contabili.

Visti:

- l'articolo 81 della Costituzione;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e in particolare l'articolo 17;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in particolare l'articolo 38;
- l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- gli articoli 34, 62, 69 e 70 dello Statuto della Regione;
- gli articoli 34, 82 e 84 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Dato atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La giunta, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare il nuovo flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e la definizione delle relative coperture, di cui all'Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del flusso procedurale approvato con le precedenti deliberazioni n. 6667/2018 e n.2782/2021;

2) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori allegati:

- Allegato 1 – relazione tecnico-finanziaria;

- Allegato 2 – modello emendamento;

- Allegato 3 – scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti;

3) di revocare le DD.GR n. 1-6667 del 29 marzo 2018 e n. 1-2782 del 22 gennaio 2021;

4) di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri a carico del bilancio regionale.

5) di trasmettere la presente deliberazione e *omissis* i suoi allegati all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7627-2023-All_1-Allegato_1_relazione_TF_iniziale_2023.pdf



2. DGR-7627-2023-All_2-Allegato_2_modello_emendamenti__2023.pdf



3. DGR-7627-2023-All_3-Allegato_3_scheda_finanziaria__2023.pdf



DGR-7627-2023-All_4-Allegato_A_nuovo_flusso_oneri__2023.pdf

4.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

(ai sensi dell'articolo 69 Statuto, articolo 82 Regolamento interno)

| |
|----------------|
| PARTE A |
|----------------|

Proposta di legge (Consiglio) / Disegno di legge (Giunta) N. _____

PRIMO/A FIRMATARIO/A DDL/PDL: _____

TITOLO: _____

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI SINTETICI IN ORDINE AL
CONTESTO / OBIETTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE:

2) PREVISIONE DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI/INDIRETTI)

(si / no)

3) PRESENZA CLAUSOLA FINANZIARIA

(si / no)

se presente specificare la tipologia di clausola:

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| a) neutralità | b) invarianza | c) salvaguardia |
|---------------|---------------|-----------------|

PARTE B

1) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA (da compilare eccetto che sia prevista la clausola di neutralità)

| | |
|------------------------|---|
| NATURA SPESA: | spesa corrente / conto capitale |
| TIPOLOGIA SPESA | annuale / pluriennale rimodulabile / non rimodulabile ricorrente / non ricorrente |
| VINCOLI | obbligatoria / non obbligatoria |

Riportare nella tabella tutti gli articoli evidenziando se comportano oneri che richiedono copertura finanziaria. Nel caso di commi con più effetti finanziari, dettagliare per comma.

| ONERI FINANZIARI PREVISTI | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ARTICOL O, (comma) | ONERI (SI/NO) | DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI | NATURA SPESA / TIPOLOGIA SPESA / VINCOLI | MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO (a) | STIMA ONERI ANNO X | STIMA ONERI ANNO X+1 | STIMA ONERI ANNO X+2 |
| | NO | <i>(Non vi è insorgenza di oneri diretti e indiretti, trattandosi di obiettivi e finalità della legge.)</i> | | | | | |
| | SI | <i>(presenza di oneri - quantificati sulla base...)</i> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale oneri complessivi (indicare il totale degli oneri per ogni anno del triennio considerato) | | | | | | | |

(a) indicare il numero del capitolo di spesa previsto se esistente o "nuovo"

Nella parte della tabella relativa agli oneri finanziari derivanti dal progetto di legge ed alla relativa quantificazione sommaria occorre indicare:

- la missione e il programma in cui per materia ricadono gli oneri,
- Natura spesa: indicare se c/corrente o c/capitale
- Tipologia della spesa: carattere annuale o pluriennale; una tantum o continuativa/ricorrente; obbligatoria non obbligatoria;

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La Relazione tecnico finanziaria deve fornire tutti gli elementi e i dati necessari, da un lato alla verifica della quantificazione della spesa, dall'altro all'adeguatezza dell'impiego di risorse finanziarie finalizzate a dare copertura finanziaria alle disposizioni contenute nel provvedimento legislativo in esame, essa rappresenta pertanto un documento illustrativo fondamentale per illustrare le modalità e dei criteri posti alla base del rispetto del parametro costituzionale applicato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

PARTE A

Indicazioni relative al proponente, al titolo del provvedimento legislativo, al contesto finanziario in cui si colloca l'iniziativa legislativa.

La PARTE A della presente relazione tecnico finanziaria riguarda pertanto la parte introduttiva del provvedimento legislativo, nella quale occorre compilare i campi relative al proponente, al titolo del provvedimento legislativo, al contesto finanziario in cui si colloca l'iniziativa legislativa ed alla presenza o meno di oneri e clausola finanziaria.

CASI DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA O CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Relativamente agli articoli per i quali si presume l'assenza di oneri diretti o indiretti per il bilancio regionale, l'articolo 17, comma 6 bis della legge 196/2009, stabilisce che:

“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”.

In sostanza nel caso in cui si presuma che le misure introdotte dal progetto di legge in questione non determinino insorgenza di oneri “occulti” (nuovi o maggiori oneri diretti/indiretti) e pertanto nella Sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è **necessario comunque introdurre nel testo del progetto di legge un apposito articolo**

contenente la clausola di neutralità o di invarianza finanziaria, corredata da idonei dati ed elementi atti a motivarne tale circostanza.

Si precisa inoltre che, ai fini di un'attestazione di neutralità o invarianza finanziaria di un progetto di legge, non opera il metodo della c.d. "compensazione" tra la previsione di risparmi di spesa e l'insorgenza di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge in questione, poiché anche in tal caso per il nuovo onere dev'essere correttamente effettuata la stima e indicata la relativa copertura.

Si è in presenza di una situazione di:

- **"invarianza finanziaria"**, quando, pur in presenza di un onere stimato, allo stesso si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già presenti e disciplinate nell'ordinamento regionale, indicando dove vengono rinvenute le risorse necessarie a fronteggiare nuovi adempimenti introdotti dalla disposizione legislativa in esame.

Nei provvedimenti legislativi che non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari, il proponente deve indicare nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi d'invarianza della spesa, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge. Oltre a tale adempimento è necessario l'inserimento nel provvedimento legislativo un apposito articolo che attesti l'invarianza della spesa.

- **"neutralità finanziaria"**, quando dal contenuto di disposizione si ritiene che non si verifichi nessun effetto finanziario in termini di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate, andando a motivare per quali ragioni si considera neutrale tale disposizione.

Per i provvedimenti corredata da clausole di neutralità finanziaria, intesa come assenza totale di oneri derivanti dall'applicazione della legge, la relazione dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di bilancio anche attraverso l'indicazione delle risorse presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori.

- La **clausola di salvaguardia** sono norme che nel prevedere misure fiscali di maggior gettito per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica, dispongono contestualmente che a tali misure non si procederà (c.d. disattivazione delle stesse) qualora le risorse affidate all'operare delle clausole possano essere

reperate con altri interventi. La clausola deve essere effettiva ed automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 115/2012, ha affermato che, “qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”. L’obiettivo perseguito è identico: la tutela degli equilibri della finanza pubblica ciò che differisce è lo strumento utilizzato per raggiungerlo.

PARTE B

❖ Presenza di oneri finanziari presunti (diretti/indiretti) derivanti dal progetto di legge e relativa quantificazione sommaria

Riguarda la fase di quantificazione dell’onere finanziario associato al provvedimento legislativo in esame, finalizzata a fornire la valutazione sull’ammontare di nuovi o maggiori spese, ovvero di minori entrate derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica a livello regionale. Tale valutazione è inoltre indispensabile alla individuazione dell’esatta distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio finanziario del bilancio regionale.

A livello operativo la fase di quantificazione dell’onere va affrontata procedendo articolo per articolo, verificando ogni singolo comma da cui possano derivare oneri finanziari presunti (diretti/indiretti) come conseguenza derivante dall’attuazione del progetto di legge. Le indicazioni da seguire per la compilazione dei vari campi della PARTE B sono i seguenti:

- nel caso si rilevino oneri diretti o indiretti derivanti dall’applicazione della singola disposizione, alla voce “**PRESENZA ONERI S/N**”, occorre segnalare la presenza dell’onere accanto al numero dell’articolo e del comma a cui si ricollega la presenza dell’onere;
- è necessario procedere alla “quantificazione” e “qualificazione” di tale onere, inserendo alla voce “**STIMA ONERI (PER SPESA CORRENTE E SPESA IN CONTO CAPITALE)**” l’importo dell’onere stimato;

- accanto alla voce “DATI - CRITERI – METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI”, descrivere le modalità e i criteri presi quale riferimento della presenza o meno dell'onere in oggetto e della sua stima;
- in fondo alla tabella inserire il totale degli oneri stimati.

❖ **Alcuni possibili criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

I criteri di quantificazione e di qualificazione della spesa possono essere molteplici, a seconda del tipo di intervento e dall'ambito e settore in cui l'onere si colloca. Solo con finalità esemplificative si riportano alcuni criteri finalizzati alla quantificazione dell'onere finanziario indotto da una disposizione legislativa. Si raccomanda di evitare il criterio della spesa storica come unico riferimento della stima degli oneri, in quanto gli stessi vanno valutati ed aggiornati alle nuove disposizioni di legge introdotte dal provvedimento cui la relazione tecnico finanziaria si riferisce.

1. **Criterio di costo medio unitario:** consiste nell'esatta determinazione dell'onere partendo dal prezzo unitario del bene o del servizio reperibile in quel dato momento su mercato. E' necessario pertanto fare riferimenti a listini, prezziari, indicatore di costo.

Es. postazione informatica. Costo medio unitario 1000 euro. Acquisto di 10 postazioni informatiche 10.000 euro.

2. **Criterio della stima parametrica:** in assenza di elementi che consentano l'esatta determinazione della spesa indotta dalla presenza dell'onere, utilizzare, per quanto compatibile e assimilabile, una precedente iniziativa già espletata all'interno della stessa amministrazione regionale (o in altre regioni), che consenta di assumere quale parametro di quantificazione degli oneri la spesa sostenuta per tale attività, analizzando quali sono state le singole voci di spesa e la platea dei destinatari, aggiornando l'insieme dei dati disponibili alla disposizione per la quale è in atto la fase di quantificazione degli oneri. Ovviamente occorre esplicitare tutti i dati che consentano di verificare la congruità degli elementi assunti quale base di calcolo per addivenire alla quantificazione dell'onere.

Es. Organizzazione di un Convegno.

- Numero dei partecipanti;
- numero opuscoli informativi del convegno e costo unitario del singolo opuscolo;
- pubblicizzazione del convegno sui mass media, acquisto spazi pubblicitari;
- pubblicazione Relazione dell'evento, numero di copie e costo di riproduzione della singola copia;
- costo di affitto della sala in cui si tiene il convegno;
- costo per installazione supporti multimediali;

- Totale costo relativo all'organizzazione del convegno.

3. **Criterio basato su stime economiche e statistiche** (e calcoli matematici): quando la tipologia dell'onere consente una quantificazione prudenziale dello stesso mediante l'utilizzo di dati statistici in possesso all'amministrazione su di un tema specifico.

Si segnala che la Corte costituzionale con Sentenza n. 26/2013, vieta espressamente stime effettuate in modo "apodittico" (nel senso di non dimostrabile), poiché tale modalità, se autorizzata con legge produrrebbe la violazione del principio della copertura, stabilendo pertanto che quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici.

Es. interventi a sostegno vittime di violenza di genere. Nel corso dell'anno precedente, gli interventi hanno riguardato una platea di (numero soggetti), l'oggetto dell'intervento ha riguardato il patrocinio legale di tali soggetti per un costo di (spesa totale nell'anno di riferimento). Si stima prudenzialmente a livello statistico che nel corso dell'anno e per il triennio di riferimento del bilancio regionale la spesa complessiva possa essere di..... euro.

❖ **qualificazione giuridica della spesa:**

SPESE CORRENTI si intendono il complesso delle spese destinate a finanziare la gestione ordinaria delle attività dell'amministrazione pubblica.

SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) si intendono il complesso delle spese destinate a finanziare opere pubbliche e beni immobili che producono benefici ripetuti nel tempo per l'amministrazione pubblica che li pone in essere.

Tra queste vi rientrano:

- le spese per investimenti, sia diretti che indiretti (attuati questi ultimi mediante assegnazioni di fondi ad altri soggetti);
- le spese per l'acquisizione di partecipazioni, azioni, per conferimenti e per concessioni di crediti per finalità produttive.

SPESE OBBLIGATORIE

Si tratta di spese cui corrispondono, normalmente, diritti soggettivi dei destinatari e, pertanto, la legge che le introduce si limita a prevederne, al momento della fase di quantificazione, il possibile ammontare (**c.d. previsione di spesa**). (è il caso in cui la spesa può essere solo stimata, es. pagamento stipendi). Per tali spese viene in soccorso il Fondo di riserva previsto dall'articolo 48, comma 1 lettera a) d. lgs. 118/2011:

Art. 48 Fondi di riserva

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi,

assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

SPESA NON OBBLIGATORIA

Si tratta di spese che di norma la legge ne predetermina l'importo e la durata massima (c.d. autorizzazione di spesa). (è il caso in cui la quantificazione funge da "tetto di spesa", inteso come limite massimo di stanziamento per ciascun esercizio, superato il quale si determina un'automatica cessazione dell'efficacia della legge, senza che sia necessario un intervento di rango legislativo ulteriore. L'effetto resta sospeso fino a quando non si provveda al rifinanziamento di tale legge.

SPESE RIMODULABILI

Le spese rimodulabili si dividono in:

- a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

SPESE NON RIMODULABILI (spese inderogabili)

Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Le spese non rimodulabili sono definite anche «oneri inderogabili» tra i quali rientrano le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

SPESA PLURIENNALE

Per le spese pluriennali, "aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo" (Corte cost. sentenza n. 26/2013), deve essere sempre indicato l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, comma 2, d.lgs. 118/2011).

Si intendono spese aventi cioè una consistenza variabile e circoscritta nel tempo è richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita

indicazione non solo dei mezzi di copertura, ma anche dell'onere per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.

La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

SPESE CONTINUATIVE O RICORRENTI

si intendono spese caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari.

Per le spese ricorrenti o continuative, cioè caratterizzate da "una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari" (Corte cost. sentenza n. 26/2013), la disciplina è differenziata a seconda che abbiano o meno carattere obbligatorio:

- nel primo caso (spese obbligatorie) deve essere quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicato l'onere a regime:

- nel secondo caso (spese non obbligatorie) la quantificazione dell'onere annuo può essere rinviata alla legge di bilancio (art. 38, comma 1, d.lgs. 118/2011).

Si è in presenza sostanzialmente di un'indicazione di carattere programmatico che trova la sua fonte nella legge regionale di autorizzazione alla spesa cui dar corso nei limiti in cui l'amministrazione decida, esercizio per esercizio, di destinare risorse ad una data missione o ad uno specifico programma.

Mentre quando le spese a cui si fa riferimento hanno natura obbligatoria, occorre quantificare l'onere annuale poiché esiste il vincolo inderogabile sul bilancio di iscrivere un predeterminato ammontare di risorse da destinare alla copertura di tali spese.

SPESE UNA TANTUM

Si intende l'attuazione di un intervento o servizio non a carattere pluriennale con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.

COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

In base alla Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 le modalità di copertura degli oneri finanziari sono così riassumibili:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 (fondi per nuovi provvedimenti legislativi);

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

La Corte dei Conti – Sezione regionale per il Piemonte, ribadisce che non è sufficiente la sola indicazione della Missione e del Programma di spesa per garantire la dimostrazione della effettiva copertura degli oneri finanziari indicati nel provvedimento, occorre bensì *“evidenziare l’effettiva esistenza di risorse disponibili, con specificazione dei capitoli, che presentano un’eccedenza di stanziamento, le ragioni della loro sopravvenienza rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa), eventuali storni effettuati da tali capitoli ai nuovi...”*.

| MODALITÀ DI COPERTURA DELLA SPESA (Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” | |
|---|---|
| Mediante utilizzo accantonamenti presenti in fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale) | Indicare il Fondo speciale e la missione e programma utilizzati per la copertura sia per la parte in spesa corrente che per quella in conto capitale |
| Mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente | Indicare gli estremi della modifica |
| Mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. La riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa" (Corte costituzionale sentenza n. 115/2012). Occorre inoltre un’espressa esplicitazione che dia conto sia della effettiva presenza di una disponibilità finanziaria (che presuppone che i precedenti interventi gravanti su quella posta non l’abbiano esaurita), sia delle ragioni per le quali sia rinvenibile tale disponibilità (risparmi realizzati, riduzione di precedente autorizzazione), sia del fatto che su tali risorse non gravino altri oneri derivanti da altre leggi già approvate. | indicare missione e programma utilizzati per la copertura per la quale viene operata la riduzione e la missione e il programma di destinazione delle risorse. |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. (segue)</p> <p>Se alla nuova o maggiore spesa non è necessario trovare una copertura a parte, extrabilancio, ma vi sia, nel bilancio, un capitolo o dei capitoli che offrano una eccedenza di stanziamento che si possa destinare alla nuova o maggiore spesa, si procederà ad una riduzione delle somme assegnate a quei capitoli, con lo "storno", e all'assegnazione della differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, ma occorre sempre nella legge, per soddisfare il precetto dell'art. 81, che si faccia menzione dello storno" (Corte costituzionale sentenza n. 30/1959).</p> | |
| <p style="text-align: center;">mediante modificazioni legislative o altre fattispecie che comportino nuove o maggiori entrate</p> | <p style="text-align: center;">Indicare motivazioni della nuova entrata e collocazione per titolo e tipologia</p> |

Modello emendamento

EMENDAMENTO

Disegno / Proposta di legge n. _____

(titolo)

Testo emendamento

Relazione/motivazione emendamento

Presenza/Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Riportare nella tabella soltanto gli articoli dai quali emergono oneri che richiedono copertura finanziaria.

| ART. | ONERI FINANZIARI | | | | | | | COPERTURA FINANZIARIA | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | STIMA ONERI (VALORE) | NATURA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | MISSIONE PROGRAMMA | PRIMA ANNUA LITA' | SECONDA ANNUALI TA' | TERZA ANNUA LITA' | MODALITÀ COPERTURA | MISSIONE PROGRAMM A (oppure Titolo e Tipologia in caso di entrata) | 1^ ANNUA LITA' | 2^ ANNUA LITA' | 3^ ANNUA LITA' |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale oneri complessivi | | | | | | | | | | | | |
| (indicare anche il totale degli oneri per ogni anno del triennio considerato) | | | | | | | | | | | | |

Nota di compilazione:

- Nella parte della tabella relativa agli oneri finanziari occorre indicare la missione e il programma in cui per materia ricadono gli oneri, mentre nella parte relativa alla copertura occorre indicare l'effettiva missione e programma in cui si va a reperire la copertura
- Natura spesa: indicare se c/corrente o c/capitale
- Tipologia della spesa: carattere annuale o pluriennale; una tantum o continuativa; obbligatoria non obbligatoria;
- Modalità di copertura finanziaria (tali modalità devono agire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011)
- Indicare se la copertura finanziaria è a carico del bilancio della Regione;
- Indicare se si interviene in riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- Indicare se per la copertura si rinvia a successivi bilanci, in quanto il progetto di legge comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.
- Indicare se la copertura avviene attraverso risorse presenti in fondi speciali;

- Indicare se la spesa è coperta attraverso il ricorso a nuove o maggiori entrate (nel caso in cui la copertura della spesa avvenga attraverso una previsione di entrata, le voci “Missione” “Programma” della tabella, sono sostituite dalle voci “Titolo” e “Tipologia dell’entrata”);
- Altre modalità.

PROPOSTA RIFORMULAZIONE NORMA FINANZIARIA O INSERIMENTO DI ALTRE CLAUSOLE

Alla luce della verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria di cui alle sopra riportate tabelle, riformulare la proposta di norma finanziaria aggiornata con eventuale clausola di salvaguardia o proporre di inserire apposite clausole di neutralità o di invarianza

Art.....(Disposizioni finanziarie)

Clausola di neutralità

Art.....(Clausola di neutralità finanziaria)

Clausola di invarianza

Art.....(Clausola di invarianza finanziaria)

Clausola di salvaguardia

Art.....(Clausola di salvaguardia)

Allegato A

FLUSSO PROCEDURALE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI E LA DEFINIZIONE DELLA RELATIVA TIPOLOGIA DI COPERTURA

Il flusso procedurale per le fasi di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e di definizione della relativa tipologia di copertura si sviluppa attraverso le fasi sotto descritte.

A) INIZIATIVA

1) Adozione dei disegni di legge da parte della Giunta regionale

Il flusso procedurale relativo all'**adozione dei disegni di legge**, si articola nelle fasi delineate nel presente paragrafo ed in quelli descritti nei successivi punti B, C, D, E ed F.

Il flusso si applica ai **disegni di legge** sia che comportino **nuovi o maggiori oneri ovvero diminuzioni di entrate** da sostenere con opportune coperture finanziarie, sia che presentino la **clausola di invarianza** - provvedendo in tal caso alla quantificazione e eventuale copertura degli oneri finanziari che gli stessi implicano sia infine che contengano la **clausola di neutralità** finanziaria, in quanto si postula che il provvedimento non comporti oneri,

I disegni di legge sono predisposti **dalla Direzione competente per materia** e presentati dall'Assessore proponente e corredati della **relazione tecnico-finanziaria redatta secondo il modello di cui all'allegato 1**, in modo puntuale ed esaustivo in riferimento alle singole voci ivi previste, validata dalla medesima Direzione proponente. Il controllo strutturale e tecnico-contabile svolto dalla Direzione competente ha lo scopo di evidenziare le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza da raggiungere nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti posti dall'intervento normativo in relazione alle competenze, procedendo alla valutazione degli effetti finanziari e della loro puntuale applicazione contabile e garantendo, altresì, forme di controllo di natura gestionale e strategica volte al potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

Al fine di rafforzare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione contabile, il testo del disegno di legge deve essere preventivamente trasmesso, a cura della Direzione regionale proponente, alla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio ed alla Direzione della Giunta regionale per l'avvio dell'iter presso la Giunta regionale (distribuzione e successiva approvazione).

La **Direzione Risorse finanziarie e patrimonio** rilascia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento - un parere preventivo di attestazione della regolarità e correttezza dell'azione contabile del disegno di legge. Il parere di regolarità contabile e la relazione tecnico-finanziaria allegati al disegno di legge in itinere, rappresentano condizione necessaria per la ricevibilità del provvedimento presso la Giunta regionale e per la sua successiva approvazione.

La **Direzione della Giunta regionale**, a seguito della verifica svolta per quanto di competenza e dell'approvazione del disegno di legge nella seduta della Giunta regionale, provvederà ad inviare in formato elettronico al Presidente del Consiglio regionale il provvedimento adottato, comprensivo del parere e della scheda sopraccitati.

2) Predisposizione delle proposte di legge di iniziativa consiliare

Il flusso procedurale relativo alle **proposte di legge** di iniziativa consiliare, si articola nelle fasi delineate nel presente paragrafo ed in quelli descritti nei successivi punti B, C, D, E ed F.

Il flusso si applica alle proposte di legge sia che comportino **nuovi o maggiori oneri** ovvero diminuzioni di entrate da sostenere con opportune coperture finanziarie, sia che presentino la **clausola di invarianza** - provvedendo in tal caso alla quantificazione e eventuale copertura degli oneri finanziari che gli stessi implicano sia infine che contengano la **clausola di neutralità** finanziaria, in quanto si postula che il provvedimento non comporti oneri.

Il primo firmatario di ciascuna **proposta di legge** di iniziativa consiliare è tenuto a predisporre, a corredo dell'articolato, oltre alla relazione descrittiva del provvedimento, una **relazione tecnico finanziaria** redatta secondo il modello di cui **all'allegato 1**, che contiene, seppure in maniera indicativa, **i dati e i metodi di quantificazione della spesa e delle relative modalità di copertura**. Ai fini della predisposizione della relazione tecnico finanziaria e dell'eventuale norma finanziaria, laddove necessaria, il primo firmatario può avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con la struttura competente del Consiglio e della Giunta.

B) PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

Ai fini della **presentazione** dei disegni di legge e delle proposte di legge e della successiva **assegnazione** da parte del Presidente del Consiglio regionale, la sussistenza della relazione tecnico finanziaria redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 costituisce **condizione di ricevibilità ed ammissibilità**, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nel caso di eventuale **assenza o invarianza di impatti finanziari** a carico del bilancio regionale legati al progetto di legge, la relazione tecnico-finanziaria esplicita gli elementi che giustificano rispettivamente l'introduzione della **clausola di neutralità o di invarianza**.

Al fine di consentire una approfondita valutazione sull'impatto finanziario di ciascun provvedimento, il Presidente del Consiglio regionale provvede **all'assegnazione di tutti i progetti di legge, oltre che alla Commissione competente per materia, anche alla Prima Commissione in sede consultiva**, sia nei casi in cui il progetto iniziale contenga la formulazione di una norma finanziaria, sia nei casi in cui lo stesso sia corredato da clausola di invarianza o neutralità di effetti finanziari diretti o indiretti sul bilancio regionale. Non sono assegnati alla prima commissione i progetti di legge al Parlamento in quanto non comportano effetti a carico del bilancio della Regione.

C) ESAME IN COMMISSIONE

1) Fase della Programmazione dei lavori

I lavori del Consiglio sono organizzati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno, per sessioni quadrimestrali e per calendari bimestrali, definiti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Tale programmazione, una volta concordata dalla Conferenza dei Presidenti, **è trasmessa dal Segretario generale a tutte le Direzioni della Giunta regionale**, al fine di rendere noto l'elenco dei provvedimenti destinati ad iniziare l'iter legislativo nel

periodo ricompreso nella programmazione lavori. Saranno parimenti trasmessi a tutte le Direzioni della Giunta i **successivi aggiornamenti** definiti in sede di Conferenza dei Presidenti.

2) Fase in Commissione referente per materia

A seguito dello svolgimento delle prime determinazioni in sede di Commissione referente, **il Presidente della Commissione**, sentiti i Vicepresidenti, **trasmette il provvedimento che ha iniziato l'iter legislativo all'Assessore o agli Assessori competenti** per materia e, per conoscenza, alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, richiedendo l'individuazione della Direzione regionale competente per materia, nonché il nominativo del dirigente/funziario che seguirà il provvedimento durante tutto l'iter legislativo, compresa la definizione, in collaborazione con gli uffici del Consiglio regionale, degli elementi inerenti gli aspetti della quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura.

Per i **progetti di legge** che prevedono **la clausola di neutralità finanziaria** gli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con la Direzione competente per materia della Giunta, raccolgono tutte le informazioni necessarie a confermare l'assenza di effetti sulla regolarità e correttezza dell'azione contabile.

Nel caso la proposta di legge preveda una **clausola di invarianza finanziaria**, con copertura contabile e finanziaria fondata sulla riprogrammazione di risorse già iscritte a bilancio, **la Direzione competente per materia della Giunta**, per il tramite del centro di responsabilità amministrativo titolare delle risorse individuate, **trasmette alla Commissione referente la documentazione necessaria al successivo prosieguo dell'iter consiliare**. Il controllo strutturale e tecnico-contabile svolto dalla Direzione competente ha lo scopo di evidenziare le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza da raggiungere nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti posti dall'intervento normativo in relazione alle competenze. Procedendo alla valutazione degli effetti finanziari e della loro puntuale applicazione contabile, la Direzione competente per materia verifica gli aspetti della quantificazione degli oneri finanziari e l'effettiva capienza delle relative coperture mediante le risorse già iscritte a bilancio, garantendo altresì forme di controllo di natura gestionale e strategica volte al potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

Nel caso siano previste **nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale**, oppure previsioni in aumento o in diminuzione di entrate, **la Direzione competente per materia della Giunta trasmette alla Commissione referente la documentazione necessaria alla quantificazione delle entrate e della spesa, e all'idoneità della copertura finanziaria**.

Durante l'iter legislativo nella Commissione referente, **per l'eventuale presentazione di emendamenti**, sia da parte della Giunta regionale, sia di iniziativa consiliare, **è utilizzato il modello di cui all'allegato 2**, che prevede la specificazione delle implicazioni di carattere finanziario della proposta emendativa.

Per la presentazione degli emendamenti di iniziativa consiliare, il primo firmatario può avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con la struttura del Consiglio regionale competente per gli aspetti finanziari.

La **Commissione referente**, esaminato l'articolato e gli eventuali emendamenti, esprime il **parere di massima** sul testo del provvedimento come risultante dai lavori della Commissione **e ne dispone la trasmissione alla Prima Commissione consiliare per l'espressione del parere sulla disposizione finanziaria, ivi compresa l'eventuale clausola di neutralità o invarianza**.

Prima dell'inoltro della richiesta di parere alla Prima Commissione, gli uffici del Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione della Direzione della Giunta competente per materia, provvedono **all'aggiornamento della scheda finanziaria – allegato 3 al testo del provvedimento su cui la Commissione ha espresso il parere di massima**, raccogliendo tutte le informazioni necessarie a giustificare la disposizione finanziaria, compresa l'eventuale proposta di riformulazione della disposizione finanziaria, se necessario.

La **scheda finanziaria – allegato 3**, è quindi trasmessa, a cura degli uffici del Consiglio regionale, alla **Direzione della Giunta regionale competente per materia** affinché provveda, con **nota sottoscritta dal Direttore o suo delegato**, al rilascio di una **attestazione** relativa alla **congruità della quantificazione** degli oneri specifici che il progetto di legge comporta, alla **correttezza della qualificazione giuridica** della spesa, nonché all'identificazione della **idonea copertura**.

Il **testo del progetto di legge**, corredato dalla **scheda finanziaria - allegato 3**, dell'eventuale emendamento contenente la **riformulazione della disposizione finanziaria** e della **attestazione della Direzione della Giunta regionale competente**, è trasmesso alla **Prima Commissione** per l'espressione del parere sulla disposizione finanziaria.

Qualora gli elementi integrativi o gli approfondimenti di carattere finanziario richiesti e l'attestazione della Direzione della Giunta regionale competente **non pervengano** entro il termine utile per l'espressione del parere da parte della Prima Commissione, **la Presidenza della Prima Commissione ne dà segnalazione alla Presidenza del Consiglio regionale**, per successiva opportuna informazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Per i provvedimenti che prevedono la **clausola di neutralità o invarianza** finanziaria la scheda finanziaria - allegato 3 è comunque aggiornata dalla struttura competente del Consiglio, e trasmessa alla Direzione competente per materia della Giunta, la quale provvede ad **attestare l'effettiva sussistenza di assenza o invarianza** finanziaria del provvedimento.

3) Fase dell'espressione del parere finanziario nella Prima Commissione

La Prima Commissione **esprime il parere sulla disposizione finanziaria, sulla base della scheda finanziaria - allegato 3 e dell'attestazione rilasciata dalla Direzione competente della Giunta regionale** e propone, se del caso, la **riscrittura della disposizione** sulla base degli elementi acquisiti. Alla seduta della Commissione partecipa l'Assessore al bilancio o altro Assessore delegato.

La documentazione istruttoria sopraindicata viene **allegata al parere espresso** dalla Prima Commissione e trasmessa da quest'ultima alla Commissione referente per il proseguimento dell'iter che si conclude con licenziamento del provvedimento.

4) Fase del licenziamento del provvedimento nella Commissione in sede referente

La **Commissione referente** conclude il proprio iter legislativo con il licenziamento del provvedimento e **trasmette all'Aula consiliare il testo approvato, la scheda finanziaria – allegato 3 aggiornata e l'attestazione rilasciata dalla Direzione della Giunta regionale competente**, documenti che costituiscono **allegati alla relazione di accompagnamento** al provvedimento licenziato.

La **relazione al testo licenziato** dalla Commissione in sede referente, con i relativi allegati di carattere finanziario è **pubblicata sul sito web del Consiglio regionale** nella sezione "Banca dati Arianna/dossier virtuale delle leggi/fase relativa all'iter del provvedimento.

Qualora la tempistica di esame del provvedimento non consenta l'acquisizione degli elementi tecnici necessari alla corretta quantificazione degli oneri e all'aggiornamento della tipologia di copertura, nonché della relativa attestazione **rilasciata dalla Direzione della Giunta regionale competente, la Commissione in sede referente** ne fa menzione nella scheda finanziaria - allegato 3, **e lo evidenzia nella relazione al testo licenziato che trasmette all'Aula per gli ulteriori adempimenti.**

D) ESAME IN AULA CONSILIARE

La **scheda finanziaria - all'allegato 3, comprensiva del parere rilasciato dalla Prima Commissione e della attestazione rilasciata dalla Direzione della Giunta regionale competente è resa disponibile** sul supporto alle sedute nella fase dell'Assemblea regionale e quindi messa a disposizione della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali ai fini della valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, nonché ai fini della predisposizione di eventuali emendamenti.

Qualora dalla scheda finanziaria - allegato 3 si evidenzi, a seguito della tempistica di esame del provvedimento, **l'incompleta acquisizione degli elementi tecnici** necessari alla corretta quantificazione degli oneri e all'aggiornamento della tipologia di copertura, **la Presidenza del Consiglio regionale ne dà conto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari** al fine del conseguente perfezionamento.

1) Emendamenti in Aula

Gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali o dai relatori sono predisposti sulla base del **modello di cui all'allegato 2 al fine della loro ricevibilità**. Per la presentazione degli emendamenti di iniziativa consiliare, il primo firmatario può avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con gli uffici del Consiglio regionale competenti per gli aspetti finanziari.

Ogni **emendamento che comunque comporti effetti finanziari**, in aumento o in riduzione, deve essere accompagnato, **sempre al fine della sua ricevibilità**, da una **rispettiva proposta di emendamento alla norma finanziaria** al fine di renderla coerente con le modifiche proposte sotto il profilo finanziario.

Per gli emendamenti di iniziativa consiliare relativi alla norma finanziaria, è necessaria, al momento della relativa votazione, **l'acquisizione dell'attestazione di regolarità finanziaria**, comprensiva della relativa quantificazione, rilasciata dalle **competenti direzioni della Giunta regionale** e accompagnata dal **parere dell'Assessore competente in materia di bilancio**.

Gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale relativi alla norma finanziaria devono essere corredati, già al momento della presentazione, dell'**attestazione di regolarità finanziaria**, comprensiva della relativa quantificazione, rilasciata dalle **competenti direzioni della Giunta regionale** e **accompagnata dal parere dell'Assessore competente per materia e dell'Assessore al bilancio**.

Ai sensi dell'art. 84, comma 10, del regolamento interno del Consiglio regionale, tutti gli emendamenti che incidono sul bilancio sono esaminati dalla Prima commissione consiliare ai fini dell'espressione del parere di competenza.

2) Approvazione finale del progetto di legge

Dopo la votazione finale da parte dell'Assemblea regionale dell'intero testo del provvedimento, sia di iniziativa consiliare sia della Giunta regionale, gli uffici del Consiglio regionale, **entro i termini di pubblicazione** del testo di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmettono il **testo definitivo** del provvedimento e la **scheda finanziaria - allegato 3 aggiornata** al testo approvato alla **Direzione competente della Giunta regionale** affinché provveda, con **nota sottoscritta dal Direttore o suo delegato**, all'eventuale **ulteriore revisione** della scheda stessa ovvero alla **conferma dei contenuti** in essa riportati.

Al ricevimento del riscontro fornito dalla Direzione competente per materia, **gli uffici del Consiglio regionale** trasmettono alla **Direzione risorse finanziarie e patrimonio** l'intera documentazione per il **rilascio dell'attestazione di copertura e regolarità contabile o dell'attestazione di assenza o invarianza finanziaria della spesa, qualora siano presenti nel testo le relative clausole.**

E) RELAZIONE CONCLUSIVA

Gli uffici del Consiglio regionale, ricevuta l'attestazione della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, predispongono una **relazione conclusiva** del provvedimento al fine di dare conto delle ricadute finanziarie del progetto di legge e dei correlati elementi caratterizzanti.

La **relazione conclusiva è corredata dalla scheda finanziaria - allegato 3 aggiornata e dall'attestazione di copertura e regolarità contabile rilasciata dalla Direzione risorse finanziarie e patrimonio** ed è **pubblicata sul sito web del Consiglio regionale** nella sezione "Banca dati Arianna/dossier virtuale delle leggi", nella fase di vigenza alla voce "relazione tecnico-finanziaria conclusiva".

F) DISCIPLINA NEI CASI DI ASSEGNAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA E DI RICHIAMO IN AULA DEL PROVVEDIMENTO

1) Fase della Commissione operante in sede legislativa

Nel caso di assegnazione del provvedimento alla Commissione di merito "in sede legislativa" (ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Interno del Consiglio), **il Presidente della Commissione consiliare** in sede legislativa, sentiti i vicepresidenti, dopo la calendarizzazione del provvedimento, **trasmette il provvedimento all'Assessore competente per materia**, al fine di richiedere l'acquisizione degli elementi inerenti gli aspetti della quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura, richiedendo altresì l'individuazione della Direzione regionale competente per materia, nonché il nominativo del dirigente/funziario che seguirà il provvedimento durante tutto l'iter legislativo.

Anche in caso di assegnazione del provvedimento in sede legislativa, gli uffici del Consiglio, in collaborazione con le competenti strutture della Giunta, provvedono alla **compilazione della scheda finanziaria - allegato 3** per il monitoraggio degli oneri finanziari sulla base dell'evoluzione del testo durante l'iter legislativo e richiedono alla **Direzione competente della Giunta regionale** il rilascio, con **nota sottoscritta dal Direttore o suo delegato**, di una **attestazione** relativa alla **congruità della**

quantificazione degli oneri specifici che il progetto di legge comporta, alla **correttezza della qualificazione giuridica della spesa**, nonché all'identificazione della **idonea copertura**, ovvero dell'attestazione di **assenza o invarianza finanziaria della spesa**, qualora siano presenti nel testo le relative clausole.

La Commissione in sede legislativa trasmette alla Prima Commissione per **l'espressione del parere** di competenza il testo del progetto di legge, corredato dalla scheda aggiornata di cui all'allegato 3, dell'eventuale emendamento contenente la riformulazione della disposizione finanziaria e della **attestazione rilasciata dalla Direzione della Giunta regionale competente**.

La Prima Commissione, **esprime il proprio parere utilizzando quali documenti istruttori, la scheda finanziaria - allegato 3 e l'attestazione rilasciata dalla Direzione della Giunta regionale competente** e successivamente trasmette alla Commissione in sede legislativa il proprio parere con la relativa documentazione allegata per il proseguimento dell'iter che si concluderà in tale sede con l'approvazione del testo di legge definitivo, e la predisposizione della relazione conclusiva da pubblicare sul sito del Consiglio regionale, comprensiva **dell'attestazione di copertura e regolarità contabile**.

2) Fase in caso di richiamo in Aula del provvedimento

Qualora il progetto di legge non abbia concluso il proprio iter legislativo nella fase di Commissione in sede referente a causa del c.d. "richiamo in Aula" (di cui all'articolo 37, comma 4 del Regolamento Interno del Consiglio), le procedure di trasmissione del provvedimento all'assessore competente per materia, al fine di richiedere l'acquisizione degli elementi inerenti gli aspetti della quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura, l'individuazione della Direzione regionale competente per materia, nonché il nominativo del dirigente/funziario di riferimento, avviene, direttamente ad opera delle strutture dell'Aula consiliare qualora il provvedimento non abbia mai avviato il proprio iter presso la Commissione referente.

La compilazione della scheda finanziaria - allegato 3 per il monitoraggio degli oneri finanziari avviene ad opera degli uffici del Consiglio in collaborazione con le competenti strutture della Giunta, che provvedono a richiedere alla Direzione competente della Giunta regionale il rilascio, con nota sottoscritta dal Direttore o suo delegato, di una **attestazione** relativa alla **congruità della quantificazione degli oneri specifici** che il progetto di legge comporta, alla **correttezza della qualificazione giuridica della spesa**, nonché all'identificazione della **idonea copertura**, ovvero **dell'attestazione di assenza o invarianza finanziaria della spesa**, qualora siano presenti nel testo le relative clausole.

L'iter legislativo prosegue con le procedure già descritte per l'esame in sede referente del provvedimento, comprensive pertanto dell'acquisizione della documentazione necessaria per il parere della Prima Commissione, per l'approvazione del testo finale e per la pubblicazione della relazione conclusiva, comprensiva **dell'attestazione di copertura e regolarità contabile**.